



COMUNE DI OFFIDA

## Regolamento delle spese di rappresentanza

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza e per relazioni pubbliche, nonché i soggetti autorizzati e le modalità di effettuazione di tali spese.

## **Art. 2**

### **Definizioni e principi**

1. Sono spese di rappresentanza quelle da sostenersi per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

2. Sono spese per relazioni pubbliche (che sono da ritenersi comunque spese di rappresentanza) quelle spese sostenute al fine di sviluppare relazioni tra l'ente e persone, istituzioni ed organismi vari per il conseguimento dei fini, generali e specifici, dello stesso ente e quelle sostenute in occasione di eventi particolari.

3. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare alle spese di cui ai precedenti commi, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il prestigio del Comune di OFFIDA e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni ed all'ordinamento democratico.

## **Art. 3**

### **Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione**

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali.

## **Art. 4**

### **Soggetti**

1. Il soggetto legittimato a dichiarare la valenza delle suddette spese, ove non prevista specificatamente nel piano di assegnazione delle risorse e degli interventi, è la Giunta Comunale tramite idonea deliberazione di mero indirizzo.

2. Ciascun direttore di settore, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento, con le disponibilità di bilancio e con il Piano di assegnazione ai Responsabili delle Risorse e degli interventi.

3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.

## **Art. 5**

### **Autorizzazione della spesa**

1. Il provvedimento che autorizza l'effettuazione delle spese di rappresentanza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Destinazione effettiva della spesa;
- L'indicazione specifica dei soggetti autorevoli o dei rappresentanti di Enti, diversi dal Comune di OFFIDA, a favore dei quali la spesa viene effettuata;
- L'ambito di relazione pubblica o manifestazione all'interno della quale la spesa viene effettuata;
- Il legame con i fini istituzionali dell'Ente.

2. Per le spese in oggetto possono, in alternativa, essere attivate le procedure economali ove rispondenti alla disciplina dall'apposito regolamento.

## **Art. 6**

### **Competenza ad assumere gli impegni di spesa. Modalità di liquidazione**

1. Il Responsabile del Settore competente, in esecuzione del Piano delle risorse e degli interventi o, in assenza, delle delibere dell'organo esecutivo, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari nel rispetto del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, delle normative vigenti in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed in applicazione del presente Regolamento.

2. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile.

3. La liquidazione sarà effettuata dal medesimo Responsabile del Settore, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa.

4. Nel caso di attivazione di procedure economiche gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 saranno espletati dall' Economo Comunale in qualità di Responsabile del procedimento di spesa, purchè rientranti nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di spese economiche e nelle forme previste da queste stesse norme.

#### **Art. 7**

##### **Casi di non ammissibilità delle spese**

1. Non sono considerate spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l' acquisto di generi di conforto, diversi dall' acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
- colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all' Amministrazione compresi rappresentanti dell' Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- omaggi ad Amministratori o dipendenti fatti salvi quelli di valore simbolico;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell' ente o di soggetti legati all' Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

2. Non si classificano come spese di rappresentanza le spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell' ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il comune.

3. Non si classificano come spese di rappresentanza, le spese per i premi incentivanti la partecipazione a attività culturali e sportive la cui disciplina risulti regolamentata dal Comune.

L' istituzionalizzazione di tali premi, infatti, si inserisce nell' ordinarietà delle attività del comune di promozione della cultura e della pratica sportiva in tutte le forme possibili

#### **Art. 8**

##### **Rendicontazione delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall' Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall' approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell' Ente.

#### **Art. 9**

##### **Rinvio**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti superiori (europee, statali e regionali).

2. In tali casi, in attesa di sollecita e formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.